

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999,
degli articoli 2, 3 e 4 del

DISEGNO DI LEGGE N. 3594

«Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto medesimo»

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

col **Ministro per la solidarietà sociale**

(TURCO)

e col **Ministro per le pari opportunità**

(FINOCCHIARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1998

Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti per dare attuazione allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi risultanti dallo Statuto stesso e di quelli seguenti:

a) prevedere le forme di collaborazione delle autorità nazionali per le sessioni della Corte sul territorio italiano;

b) nei casi in cui lo Statuto prevede rapporti tra lo Stato e la Corte, individuare gli organi dello Stato competenti, le forme degli atti e le modalità di trasmissione, seguendo i criteri adottati dall'ordinamento italiano in situazioni analoghe;

c) introdurre le disposizioni penali occorrenti per la punibilità di tutti i fatti penalmente illeciti secondo lo Statuto;

d) nel caso di previsione di nuovi reati, determinare le pene in modo che risultino proporzionate a quelle comminate per gli altri reati analoghi, con riferimento al bene protetto e alle modalità di aggressione;

e) stabilire le regole di giurisdizione e di competenza e le altre regole processuali applicabili;

f) prevedere misure di protezione per le persone indicate nell'articolo 68 dello Statuto, che si trovino nel territorio dello Stato;

g) dare attuazione alle disposizioni sulla cooperazione e sull'assistenza giudiziaria, integrando e modificando le norme vigenti in modo coerente con i principi stabiliti

dalle convenzioni internazionali in materia vincolanti per l'Italia e secondo criteri di massima semplificazione e accelerazione delle procedure;

h) prevedere che, a norma dell'articolo 103 dello Statuto, l'esecuzione della pena detentiva possa avvenire nello Stato, con applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario, in modo compatibile con le prerogative riconosciute alla Corte dallo Statuto.

Art. 2.

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso, dalle competenti Commissioni permanenti, un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dall'adozione delle regole di procedura e di prova, a norma dell'articolo 51, degli elementi di reato, in base all'articolo 9 dello Statuto, e degli altri strumenti previsti dall'Atto finale, il Governo è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per la loro attuazione ed eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti da questo articolo e con la procedura prevista dall'articolo 2 per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro il termine di trenta giorni.